

IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012



Decreto n. 1753 del 28 settembre 2015

Ordinanza n. 63/2013 "Assegnazione di contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012", modificata e integrata con ordinanza n. 41 del 06/08/2015.

Seconda anticipazione della quota del budget assegnato al comune di Concordia sulla Secchia (MO).

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
- le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con le quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile a emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01/08/2012, pubblicata sulla G.U. n. 180 del 03/08/2012, recante "Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";
- l'articolo 10 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con la Legge 7 agosto 2012 n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del paese";
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, con il quale, all'articolo 7, comma 9 ter, lo stato di emergenza è prorogato fino al 31 dicembre 2015;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che da tale data ricopre anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Dato atto che l'art. 3 comma 1 del citato D.L. 74/2012, come convertito dalla legge 122/2012, alla lettera e) prevede la concessione di contributi a soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi.

Viste:

- l'ordinanza n. 63 del 29 maggio 2013, recante: "Assegnazione di contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012" ha previsto la copertura, anche parziale, delle spese effettivamente sostenute per traslochi e depositi temporanei dei mobili da parte dei

nuclei familiari la cui abitazione, in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, è stata sgomberata per inagibilità totale (livello di danno E secondo la classificazione Aedes) a seguito di provvedimenti delle autorità competenti;

- l'ordinanza n. 41 del 6 agosto 2015 che ha rimodulato il budget per gli oneri previsti dalla suddetta ordinanza n. 63/2013 in complessivi € 10.057.250,00, cui fare fronte a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012.

Dato atto che l'ordinanza n. 63/2013, disciplinando l'erogazione del contributo di cui trattasi, ha previsto fra l'altro che:

- il contributo per ciascun nucleo familiare beneficiario è quantificato nella misura massima di Euro 1.500,00;
- i nuclei familiari beneficiari devono trasmettere, a pena di decadenza, apposita domanda al Comune in cui è ubicato l'immobile danneggiato e oggetto di ordinanza di sgombero per inagibilità totale, e che alla domanda debbano essere allegati le fatture e ricevute comprovanti le spese effettivamente sostenute per traslochi e depositi temporanei dei mobili;
- il Comune in cui è ubicato l'immobile danneggiato svolge l'istruttoria delle domande, verifica la conformità della documentazione richiesta e provvede quindi alla determinazione del contributo ed alla sua erogazione al beneficiario;

Dato atto, in particolare, di quanto disposto dall'articolo 5 dell'ordinanza n. 63/2013, che individua, come indicati nella tabella di cui all'allegato 1 all'ordinanza stessa, n. 57 Comuni destinatari dei fondi da erogare ai nuclei familiari beneficiari, e definisce a favore di ciascuno di essi un budget calcolato sulla base del numero delle unità abitative danneggiate con livello di danno E nonché l'assegnazione di una quota del suddetto budget, così come indicato nella colonna 7 della medesima tabella, a valere sul Fondo di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012;

Considerato che il medesimo art. 5 prevede inoltre:

- la possibilità per ciascun Comune di ottenere un anticipo pari al 20% della quota del budget assegnato, presentando, sulla base di apposita modulistica, una richiesta scritta da trasmettere al Commissario delegato;
- la possibilità del trasferimento ai Comuni interessati di ulteriori anticipazioni del 20% del budget assegnato, previa richiesta scritta da trasmettere al Commissario, a seguito di rendicontazione, su apposito prospetto riepilogativo, dei rimborsi erogati ai nuclei familiari richiedenti che attestino l'avvenuto esaurimento dell'anticipazione erogata.

Richiamati i decreti:

- n. 655 del 22 luglio 2013, n. 777 del 13 agosto 2013, n. 1112 del 23 ottobre 2013, n. 1486 del 26 novembre 2013 e n. 1177 del 7 luglio 2015 con i quali è stata disposta la corresponsione delle somme pari al primo acconto del 20% della quota del budget assegnato con ordinanza n. 63/2013 alle Amministrazioni Comunali che hanno presentato richiesta per Euro 2.116.200,00;
- n. 678- 1231- 1382 del 2014, n. 76- 915 del 2015 con i quali è stata disposta la corresponsione delle somme pari al secondo acconto del 20% della quota del budget assegnato e con le modalità previste dalla medesima ordinanza n. 63/2013 alle Amministrazioni Comunali che hanno presentato l'ulteriore richiesta per complessivi Euro 567.900,00;

per un totale pari ad Euro 2.684.100,00 (2.116.200,00 + 567.900,00) e pertanto, determinando un residuo da corrispondere pari ad Euro 7.374.650,00.

Preso atto che il comune di Concordia sulla Secchia (MO) con nota, agli atti del Commissario CR.2015.0044295 del 08/09/2015, ha trasmesso la richiesta di erogazione del secondo acconto € 107.100,00, pari al 20% del contributo assegnato (€ 535.500,00) per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili e il prospetto di rendicontazione dei rimborsi erogati ai nuclei familiari richiedenti per un totale pagato pari a € 106.119,44.

Rilevato che il sopraelencato decreto n. 655 del 22 luglio 2013 ha preso atto delle richieste di assegnazione del primo acconto delle risorse assegnate per contributi a spese di traslochi e

depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili presentate da diversi Comuni e ha contestualmente liquidato, agli stessi richiedenti, tra i quali il comune di Concordia sulla Secchia (MO), gli importi, a titolo di prima anticipazione, pari al 20% delle quote del budget assegnato con ordinanza 63/2013.

Preso atto dalla documentazione sopracitata, dell'avvenuto esaurimento della prima anticipazione erogata con il suddetto decreto n. 655/2013 e verificata la regolarità di tale richiesta e del prospetto di rendicontazione dei rimborsi erogati.

Ritenuto pertanto di disporre, secondo le previsioni dell'ordinanza n. 63 del 29 maggio 2013 modificata e integrata con ordinanza n. 41/2015, la liquidazione a favore del comune di Concordia sulla Secchia (MO) dell'importo di Euro 107.100,00, corrispondente alla seconda anticipazione del 20% del budget assegnato;

Preso atto:

- che la copertura finanziaria dell'importo sopra indicato è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122, come disposto con ordinanza del Commissario n. 63/2013 modificata e integrata con ordinanza n. 41/2015;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L. 74/2012, è stata aperta l'apposita contabilità speciale n. 5699.

Ritenuto infine di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile.

D E C R E T A

per le ragioni espresse e la documentazione citata in parte narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di prendere atto della richiesta presentata dal comune di Concordia sulla Secchia (MO) per l'erogazione del secondo acconto delle risorse assegnate (€ 535.500,00) per contributi a spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, secondo le disposizioni e le previsioni dell'ordinanza del Commissario delegato n. 63/2013 modificata e integrata con ordinanza n. 41/2015;
2. di corrispondere al comune di Concordia sulla Secchia (MO) la somma richiesta di Euro 107.100,00 a titolo di seconda anticipazione, pari al 20% del budget assegnato con ordinanza n. 63/2013 modificata e integrata con ordinanza n. 41/2015;
3. di precisare che potrà essere disposto il trasferimento al Comune interessato di ulteriori anticipazioni del budget assegnato, previa richiesta scritta da trasmettere al Commissario, a seguito di rendicontazione, su apposito prospetto riepilogativo, dei rimborsi erogati ai nuclei familiari richiedenti che attestino l'avvenuto esaurimento dell'anticipazione erogata;
4. di dare atto che l'importo dell'anticipazione da erogare trova copertura finanziaria sullo stanziamento previsto dall'articolo 2 del D.L. 06.06.2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dell'1 agosto 2012, secondo quanto disposto dall'Ordinanza n. 63/2013 modificata e integrata con ordinanza n. 41/2015;
5. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile all'emissione dell'ordinativo di pagamento sulla contabilità speciale n. 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna – D.L. 74/12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del D.L. 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna.

Bologna li, 28 SET. 2015

Stefano Bonaccini
